

# **I° FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE**

**Avv. Tomaž MARUŠIČ**

# **LA SICUREZZA DELLE AREE SCIABILI PROTETTE NELLA REPUBBLICA DI SLOVENIJA.**

Relazione in materia sciistica al Forum di Bormio - 2 / 4 dicembre 2005.

## 1. INTRODUZIONE

Nell'allora Repubblica Socialista di Slovenia (facente parte della Repubblica Socialista di Jugoslavia) entra nel 1977 in vigore la Legge sulla sicurezza delle aree sciabili pubbliche protette con i relativi regolamenti.

La *ratio legis* era esclusivamente intesa alla protezione dell'utente delle aree sciabili protette ed aperte al pubblico. La base giuridica della legge erano i dieci regolamenti FIS.

Oggi, su quasi due milioni di Sloveni circa, un quarto esercita lo sci come sport oppure come attività ricreativa su qualche chilometro al di sotto dei disponibili 900 chilometri di piste. Con l'aumento del numero di sciatori e con nuove articolazioni, ossia nuove tecniche dello sci (telemark, carving, snow – board), le disposizioni dei regolamenti e della legge non coprivano più le varie situazioni a rischio, incidenti sciistici e soluzioni per indennizzare gli infortuni. Anche il problema dell'infrazione era presente.

La prassi forense richiedeva norme più precise per poter creare in linea generale una giurisdizione specifica di diritto civile per gli sport invernali, non agonistici, conforme ai principi della responsabilità civile oggettiva oppure soggettiva.

Pure dal punto di vista penale bisognava imporre e precisare le definizioni legislative per le ammende ai trasgressori, utenti delle piste, ed al personale responsabile per le aree protette ed impianti di risalita.

L'autoresponsabilità dello sciatore non era sufficientemente inserita nelle norme di sicurezza delle aree sciabili protette.

Anche gli infortuni su piste aumentarono a circa mille, ed un caso mortale all'anno.

## **2. LA NUOVA LEGGE E REGOLAMENTI MINISTERIALI DI SICUREZZA DELLE AREE SCIABILI PROTETTE**

Tutto ciò richiedeva una legge adatta alla nuova situazione creatasi sulle aree sciabili protette. Alla fine del 2002, su suggerimenti e proposte della Federazione Nazionale dello Sci di Slovenia, il Parlamento sloveno promulgò la nuova Legge sulla sicurezza delle aree sciabili protette ( in seguito legge ), cioè »*Zakon o varnosti na smučiščih*«, pubblicato nella Gazzeta Ufficiale della Repubblica di Slovenia No. 110/2002 del 18.12.2002 ( *Uradni list št. 110/2002 z dne 18. 12. 2002* ). La legge comprende 8 capitoli e 39 articoli.

Nel 2003 seguirono i regolamenti ministeriali ( in seguito regolamenti ) previsti della legge relativi:

- all'apertura ed al funzionamento delle aree ,
- mezzi di protezione e segnaletica delle piste ed aree
- pure il regolamento del pronto soccorso,
- della sorveglianza e controllo delle aree sciistiche e
- del contenuto del verbale (formulario) dell' infortunio sulla neve.

In relazione con la Legge delle aree sciabili protette e' importante la Legge degli impianti funicolari- di risalita per il trasporto di persone, cioè' »*Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb*«, pubblicato nella Gazzeta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, No. 126/ 2003 del 18.12.2003 ( *Uradni list št. 126/ 2003 z dne 18.12.2003*).

La Federazione Nazionale dello Sci di Slovenia – *Smučarska zveza Slovenije* ha tuttora un' importante influenza sulle iniziative legislative e pareri professionali.

Tutto ciò rappresenta il pacchetto di leggi relativo agli sport invernali nelle aree protette ed all'accesso alla montagna, includendo anche le procedure amministrative per l' apertura di nuove zone sciistiche.

La legge relativa alla costruzione di impianti di risalita definisce che la costruzione di questi e dei campi da sci e' di interesse pubblico per lo sviluppo economico delle zone a rischio

demografico e per la salvaguardia dell' ambiente. Prevede a tal proposito l' espropriazione di proprieta' oppure istituisce la servitu' *sui generis* per lo sciare (servitu' di passaggio) solamente nel periodo invernale.

Per quanto riguarda l' interesse pubblico secondo la legge slovena, si potrebbe fare un parallelo con l' articolo 1. della Legge No. 363 della Repubblica d' Italia del 24. dicembre 2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali di discesa e di fondo.

L'articolo menzionato determina l'interesse sociale del luogo per la sicurezza delle aree sciabili e tra l' altro favorreggia lo sviluppo delle attivita' economiche nelle localita' montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell' ambiente.

Riguardo alle norme di protezione e di sicurezza non si possono notare differenze fra le due leggi, fuorché la Legge No. 363 che delega alle regioni ed ai comuni competenze per adottare ulteriori regolamenti per garantire la sicurezza ed il miglior utilizzo delle piste e degli impianti. Inoltre un enorme interesse dello stato per l' informazione e diffusione delle precauzioni volte alla prevenzione degli infortuni, anche con il finanziamento di campagne informative.

### **3. LE NORME - BASE PER LA SICUREZZA DELLE AREE SCIABILI PROTETTE IN SLOVENIJA**

#### ***3.1. Area sciabile protetta***

Per capire meglio la legislazione in materia sciistica slovena bisogna prendere in considerazione che il 56 % dei 20.273 chilometri quadrati della superficie slovena sono coperti da monti e foreste ove operano 50 centri sciistici, relativamente distanti uno dall' altro, su una superficie di 1500 ettari, senza possibilità di collegamento con percorsi sciabili.

Non trovando il termine italiano corrispondente all'espressione slovena »*smučišča*«, lo traduco secondo la terminologia italiana della Legge No.363 »area sciabile protetta«. Perciò ogni centro sciistico in Slovenia costituisce un' area sciabile protetta (in seguito area) quale superficie è definita e limitata da confini naturali o artificiali.

La legge slovena definisce come area quella superficie ove si svolge l' esercizio dello sci organizzato a differenza di altri campi da sci ove non esiste alcuna forma di organizzazione sciistica, ove lo sciare è ad esclusiva responsabilità degli utenti.

Le norme della relativa legge slovena sono intese esclusivamente per le aree protette. Per ogni incidente ed avvenimento con conseguente danno a persone e cose al di fuori dei confini dell' area il proprietario o gestore dell'area e dell' impianto di risalita è esente da responsabilità civile e penale.

L'area comprende le piste da sci, gli stradoni / passaggi sciabili di entrata ed uscita nell' area e passaggi di comunicazione tra le singole piste ( art.4, 5, 6 e successivi).

I tracciati per slitte/slittini, fondo ed altre attivita' di sport invernali devono essere separati dalle aree/piste di sci alpino. Ogni pista dev'essere larga almeno 40 m (salvo eccezioni per impedimenti naturali o salvaguardia dell'ambiente ) e avere lungo ambedue le parti il margine con la relativa zona di prevenzione dai 2 ai 5 metri. I bordi devono essere segnalati e visibili. Nella zona di prevenzione devono essere tutti gli ostacoli, naturali oppure costruiti dell' uomo, protetti. Davanti ad essi bisogna lasciare una fascia di neve dai 2 ai 5 metri non battuta e spianata, dipendentemente della situazione del terreno e dal rischio.

Le piste sono classificate secondo la pendenza del terreno. La classifica e la relativa segnaletica sono conforme a quelle dei paesi dell'arco alpino. Devono essere innevate e mantenute in condizioni sciabili, controllate giornalmente all' inizio del funzionamento- apertura e dopo l'orario di chiusura.

L' area puo' essere messa in funzione dopo aver ottenuto il permesso di funzionamento, cioe' la licenza d' esercizio rilasciata dal Ministero competente dei Trasporti. Come condizione obbligatoria per l' apertura e' anche di aver a disposizione il numero di controllori e personale di pronto soccorso, previsto dalla legge. Per la capacita' di 500 sciatori e' necessario un controllore, fino a 3000 due e per ogni 1500 ulteriori sciatori un controllore in piu'. Inoltre e' richiesto un attestato che la capacita' delle piste ( numero degli utenti delle piste ) e' adeguata alla capacita' dei mezzi di risalita.

### **3.2. Il flusso di sciatori sulle piste**

Il regolamento ministeriale sulle condizioni tecniche per la praticabilita' delle aree, stabilisce la capacita' degli impianti di risalita che devono adeguarsi alla capacita' delle piste, cioe' al flusso di sciatori in un determinato periodo di tempo presenti sulla pista ( art. 10 ). La somma delle capacita' di tutte le piste e' il numero degli sciatori che possono affluire nell' area. Questo dato numerico deve essere annotato nella licenza d'esercizio dell' area.

Il *numerus clausus* di sciatori in pista ha il suo *ratio legis* nella prevenzione dell' affollamento delle piste come causa di numerosi infortuni sciistici. Il limitato flusso delle piste e' discutibile da tutti i punti di vista, specialmente dei proprietari dei mezzi di risalita. *In extremis*, questo significa la sospensione della vendita di tessere giornaliera, orarie oppure per mezza giornata quando la vendita giornaliera ha superato il numero di utenti in area tollerato dalla licenza. Questa norma genera numerosi problemi di natura burocratica ed economica , percio' non si sta ancora realizzando. E' chiaro, la detta limitazione in nessun modo non puo' essere presa in considerazione per piu' grandi sistemi sciistici, per esempio il Dolomiti ski, Livigno – Valtellina, Ski Amade' ecc.

Questo provvedimento e' necessario perche' l' affollamento delle piste non crea soltanto malumori da parte degli utenti, bensì situazioni pericolose ed infine, come già detto, incidenti. Inoltre ostacola il doveroso controllo della buona condotta degli utenti come velocita' elevate, mancato rispetto alla segnaletica, di precedenza, sorpasso e così via.

Il menzionato affollamento puo' essere causa di responsabilita' oggettiva a carico dei proprietari delle piste e degli impianti di risalita in caso di incidenti sulle piste.

Il flusso di sciatori in pista e sull' impianto di risalita e' calcolabile con metodi matematici. La base del calcolo e' il tempo necessario dello sciatore mediocre per risalire e per scendere le piste, prendendo in considerazione la lunghezza e la velocita' dell' impianto, inoltre la lunghezza della pista e la velocita' dello sciatore.

In base a questo calcolo otteniamo il tempo mediocre del ciclo di risalita e discesa di un singolo utente. Da questo dato si puo' calcolare la frequenza dei giri eseguiti dal singolo sciatore ed ulteriori utenti della pista in un ora.

Pero', il numero degli sciatori in pista e' inoltre condizionato dalla larghezza della pista nella sua sezione – superficie piu' ristretta. Dunque, il punto essenziale del calcolo e' il numero dei sciatori che possono passare, sciando normalmente, attraverso

questa sezione ossia strettura in un certo periodo di tempo, per esempio in un ora.

La Facolta' d' Ingegneria Civile dell' Universita' di Maribor ha eseguito dei calcoli relativi al flusso delle piste nelle aree sciabili prottete in base al metodo del prof. Salzman. Questo metodo e' fondato su ricerche empiriche effettuate nel 2001 in varie aree e piste in Austria

( S. Salzman, *Die Grenze der Pistenbelastung, Internationale Seilbahnrundschau I / 2001, Wien, 2001* ).

Cioe' il limite dell' oberato delle piste ossia aree, come gia' detto e' calcolabile, pero' l' elemento essenziale di questo calcolo, come e' gia' stato accenato, e' la superficie che e' necessaria allo sciatore. Secondo Salzman il flusso permissibile e' il numero dei sciatori che in un ora possono sciare la sezione di un metro della pista. Trattandosi di soluzioni tecniche mi limito solamente di accenare il problema e metodi per risolverlo.

Comunque la legge determina solamente come norma di legge

l' adattamento della capacita' delle piste a quella degli impianti di risalita. Il metodo per accertare il flusso, ossia la formula matematica non e' stabilita dal regolamento ministeriale.

Si puo' concludere, che in pratica il calcolo e' riservato al Ministero dei Trasporti competente per il rilascio della licenza d' esercizio ed ai ispettori presso il nominato ministero nei casi di infrazione della norma relativa al flusso delle piste. Infine e' anche questione degli esperti e periti giudiziari in caso di controversie.

Non essendo il calcolo definito della legge il perito e' libero nei suoi metodi e calcoli in materia per il mancato rispetto del flusso.

Nonostante la legge ed il regolamento siano gia' in vigore, le relative norme non vengono ancora applicate. Mettere in pratica e realizzare queste norme sara' un po' difficile non essendo del tutto in favore ai gestori delle aree ed impianti di risalita.

### **3.3. Lo sciatore – utente delle piste**

Il soggetto centrale della legislazione slovena in materia sciistica e' lo sciatore ossia l' utente delle piste e la salvaguardia della sicurezza spettantegli, pero' a riceproca condizione nel rispetto delle vigenti regole di comportamento dello sciatore stabilite dall' art. 24 della legge, come codice deontologico di buona condotta sulla neve.

Nel gia' citato articolo sono implementate le dieci regole FIS ampliate ed estese, senonche' adeguate alle circostanze sciistiche slovene.

A seguito del mancato rispetto delle regole dell' art. 24 lo sciatore e' responsabile per il danno causato a terzi ed a se stesso. In caso di incidenti con lesioni al corpo non e' esclusa la responsabilita' penale dello sciatore. Secondo l' art. 24. lo sciatore deve ( citiamo i piu' importanti doveri):

- adattare la velocita' alla propria abilita' sciistica, allo stato del terreno, alle condizioni metereologiche ed all' affollamento della pista,
- scegliere la propria direzione di discesa in modo da non mettere a rischio gli altri utenti della pista,
- sorpassare, da sopra o da sotto, da destra o da sinistra a distanza di sicurezza senza mettere a rischio il sorpassato,
- rispettare le precedenzae, in questo caso sempre dello sciatore che precede,
- per fermarsi o per sosta oppure per risalire usare il margine della pista,
- fino all' eta di 12 anni usare il casco di protezione...

allo sciatore e' proibito:

- fermarsi nei passaggi obbligati, nelle prossimita' dei dossi o in luoghi che sono senza oppure non offrono buona visibilita',
- sciare su piste chiuse,
- sciare con attrezzatura carente e difettosa,
- sciare sotto effetto di alcol, droghe proibite, psicofarmaci o altre

- sostanze narcotiche,
- sciare fuori pista entro l' area sciabile protetta,
  - condurre cani ed altri animali in pista, entro l' area questi devono essere al guinzaglio...

Altre persone, non utenti delle piste o che svolgono altre attività nell' area, all' infuori del personale di servizio, devono rispettare tutti i doveri e divieti intesi per gli sciatori.

Sotto effetto di alcol si ritiene lo sciatore con più di 0,24 milligrammi di alcol in un litro d' aria espirata. Questo accertamento è di competenza della polizia. Se lo sciatore rifiuta tale prova l' agente di polizia deve verbalizzare il motivo del rifiuto che viene firmato dallo sciatore in causa. In entrambi i casi, cioè dell'effetto di alcol oppure rifiuto dell' espirazione l' agente di polizia vieta allo sciatore di sciare in quella giornata, ritira la tessera di accesso agli impianti di risalita, avvertendo il gestore dell'area del ritiro e del divieto ( art. 25, 26 e 28 – legge).

La polizia è competente per l' accertamento della presenza di droghe a sciatori sospetti. In ogni caso al sospettato viene ritirata la tessera ed imposto il divieto di continuare a sciare quel giorno. L' agente ha la facoltà di procedere nei confronti del sospettato con controllo medico.

### ***3.4. Gestione delle aree sciabili protette e degli impianti di risalita***

Il gestore delle aree ha il dovere di provvedere alla protezione anti valanga, protezione dei precipizi, pericoli in generale e superfici non sciabili entro nell' area stessa.

Inoltre deve provvedere alla protezione delle strutture e ostacoli pericolosi come di pilastri elettrici, di portanti dei mezzi di risalita, di apparecchiature per l' innevamento programmato delle piste e stradoni/passaggi di comunicazione.

È doveroso per la manutenzione delle piste. In caso di scarsità del manto nevoso all' innevamento delle piste e stradoni/passaggi. Pure segnalare i margini dell' area e delle

piste, collocare la segnaletica sciistica in posti visibili agli utenti dell' area.

Deve provvedere a un tabellone con la pianta dell' area, includendo la posizione e la classifica delle piste, stradoni/passaggi, tracciati per slitta/slittini e per fondo, impianti di risalita, parcheggi, stazioni di pronto soccorso.

Rendere pubbliche e visibili istruzioni per il comportamento dello sciatore relativo alle norme dell' art. 24 della legge.

Tramite tabeloni deve inoltre informare gli utenti dell'orario di apertura e di chiusura dell' area e degli impianti di risalita, delle temperature, dello stato della neve, delle condizioni metereologiche e dare altri eventuali avvertimenti.

Il gestore dell'area deve provvedere all'organizzazione del pronto soccorso ed alla sorveglianza delle piste tramite controllori. Deve provv edere alla chisura dell' area, oppure singoli piste in caso di pericolo di valanghe, nebbia, forte vento, forte pioggia o tempesta di neve, pure non disponendo di sufficiente pronto soccorso o controllori per la sorveglianza delle piste.

In mancato rispetto dei doveri menzionati, il gestore e' responsabile di trasgressioni prescritte dalla legge, non esclusi reati penali.

Non e' necessario che il gestore dell' area sia anche il gestore dell'impianto di risalita, in ogni modo devono coincidere gli orari, il flusso degli sciatori alle piste ed agli impianti, i pronti soccorsi e le sorveglianze. Deve inoltre concordare la parte economica della cooperazione.

### **3.5. Sorveglianza e controllo delle aree sciabili protette**

L'organo di controllo degli impianti di risalita e' l'Ispettorato dei Trasportii – *Prometni inšpektorat Republike Slovenije*, mentre per le aree l' Ispettorato per la Sicurezza delle Aree Sciabili Protette – *Inšpektorat za varnost na smučiščih*, entrambi presso il Ministero dei Trasporti.

All'Ispettorato per la sicurezza delle aree ( non ancora in funzione ) sono,

in senso operativo, subordinati i controllori dell' area e delle piste con competenze di organi statali.

Il controllore deve disporre di tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero degli Interni con procura di eseguire competenze e procedure riservate alla polizia ed organi statali. Il mandato e' di quattro anni con la possibilita' di rinnovo. Il candidato tra l' altro deve saper parlare lo sloveno e conoscere passivamente una lingua straniera, avere il diploma di scuola media superiore e il titolo di allievo maestro di sci. Deve portare ben visibile il distintivo di riconoscimento sull' apposito giubbotto.

Per decreto ministeriale al controllore puo' essere revocato il mandato in casi disciplinari e di incapacita' di svolgere la funzione.

Il controllore ha la facolta' di multare il trasgressore sul posto, sempre che accerti l'infrazione di persona propria, con i propri sensi, per mancato rispetto dei doveri e dei divieti per lo sciatore secondo l' articolo 24 della legge, fuorché l'accertamento della presenza di alcol e di droga nell'organismo del sospettato. Nel caso di tale sospetto il controllore deve identificare lo sciatore ed avvertire la polizia.

Il controllore ha inoltre la facolta' di proibire di sciare quel giorno e ritirare la tessera per l' uso dei impianti di risalita allo sciatore per infrazioni con aggravanti delle regole dell' articolo 24 della legge, all' infuori in caso sospetto di alcol o droga, essendo tale accertamento, come già detto, di competenza della polizia.

La misura di divieto e del ritiro della tessera, come previsto dall'art. 28 della legge, non puo' essere considerata sanzione penale, bensì provvedimento di prevenzione e cautela per l' ordine pubblico sulle piste da sci. Perciò tale provvedimento puo' essere applicato anche a sciatori minorenni.

Il dovere primario del controllore e' la prevenzione, per esempio con avvertimenti agli sciatori per il mancato rispetto delle regole di buon comportamento sulla neve. Inoltre dare consigli per l' uso delle piste e stradoni/passaggi di

comunicazione, aiutare a risolvere problemi degli sciatori con attrezzature carenti e difettose e così via.

Nel caso di incidente sciistico deve redigere il verbale su modulo stabilito dal regolamento ministeriale, con il diritto di accertare l'identità dei coinvolti e dei testimoni. Importante è lo schizzo, l'accertamento e la verbalizzazione dei fatti e delle tracce, dello stato del tempo e della neve (temperature, tipo di neve, ecc.). Raccomandabile è anche fotografare il luogo con le tracce. Nel caso di incidente con lesioni gravi alle persone, ove esista un sospetto di reato penale deve avvertire la polizia ed il pronto soccorso. Deve provvedere a proteggere il luogo dell'incidente, per non inquinare le tracce. Ha inoltre il dovere di soccorrere gli infortunati fino all'arrivo della polizia e del pronto soccorso, dopo di che prestare a loro il suo aiuto.  
( articoli 20, 21,22,23,27 e 28 – legge ).

Assicurare il pronto soccorso, come già detto, è dovere del gestore dell' area. Per l' area con la capacità di 500 sciatori è necessario un soccorritore, fino 3000 due, ogni ulteriori 1500 sciatori un soccorritore in più ( art. 17 – legge ).

### ***3.6. Manifestazioni sportive e competizioni***

Entro le aree, come già scritto, si possono svolgere manifestazioni di sport invernali, nelle loro varie forme, su superfici e tracciati, che devono essere separate dalle piste ove si pratica lo sci alpino ed adeguatamente protette.

L' organizzatore deve preannunciare la manifestazione al gestore ed ottenerne il permesso.

La superficie o pista del luogo ove si terrà la manifestazione dev'essere provvista di attrezzature di protezione e segnaletica, conforme alle norme di legge e specifiche richieste per la sicurezza, adatte al tipo di manifestazione.

Per competizioni oppure allenamenti bisogna chiudere la pista oppure erigere uno sbarramento con un nastro colorato

lungo tutto il tracciato della gara o dell'allenamento, inclusa l' area di sicurezza.

A fine della manifestazione o dell'allenamento l' organizzatore deve rimuovere dalla superficie o pista le protezioni e la segnaletica erette a proposito.

Anche per scuole di sci oppure per i singoli maestri per praticare l'insegnamento dello sci entro l'area si deve richiedere l' autorizzazione ed il permesso del gestore.

Secondo la legge il maestro di sci e' tenuto ad informare i propri allievi sulle regole fondamentali di sicurezza dello sci e sui regolamenti per l'uso delle piste.

La facolta' d'insegnamento dello sci e' consetita soltanto ai maestri di sci o a persone per legge qualificate all'insegnamento dello sci ( art. 15 e 16 – legge ).

### ***3.7. mezzi di protezione e segnaletica***

I mezzi di protezione sono prescritti dalla legge e dai regolamenti ministeriali in base agli standard tecnici internazionali, simili a quelli gia' in funzione nei paesi dell' arco alpino. Per esempio reti, cuscini/imbottiture, corde, recinti ecc. ( art. 4 – legge e art. 12, 13 - regolamento ministeriale).

Il regolamento ministeriale, per quanto riguarda la segnaletica sciistica, distingue quattro gruppi di segnali: segnali di avvertimento – ammonimento del pericolo, segnali di divieto, segnali di notifica – avviso e segnali di obbligo – dovere.

Di quest' ultimi fanno parte anche nastri colorati, per esempio per segnalare i margini della pista, la delimitazione dell' area, la zona di allenamento ecc. Questa e' conforme agli gia' noti standard internazionali.

I paletti sui quali sono sistemati devono essere di legno da 40 mm oppure di plastica da 50 mm. Devono essere sistemati in punti ben visibili da poterli vedere in tempo anche in condizioni meteorologiche cattive. ( art. 4, 5, 10 - legge e art. 1 – 20 regolamento ministeriale ).

### **3.8. Responsabilita' penale – trasgressioni**

La legge prescrive ammende per aver infranto oppure omesso quanto stabilito dalla legge ossia di aver commesso azioni ed attivita' contrarie alla legge.

La multa puo' essere inflitta sul luogo dal controllore e dall' agente di polizia se questi hanno personalmente, con i propri sensi, percepito l' infrazione. In questo caso viene all' ammendato notificata l' ingiunzione di pagamento con l' allegato vaglia bancario ed inoltre con l' istruzione legale del diritto di ricorrere al competente tribunale entro otto giorni e dello sconto del 50 % della multa se pagata entro otto giorni.

In caso di ricorso si procede secondo le norme della Legge delle trasgressioni, cioe' *Zakon o prekrških*, pubblicato nella Gazzeta ufficiale della Repubblica di Slovenia N. 07/ 2003 del 23. 01. 2003 ( *Uradni list št. 07/ 2003 z dne 23.01. 2003* ) presso il Tribunale Distrettuale del luogo ( Pretura ).

Negli altri casi, quando viene infranta la legge, si procede in base ad una proposta per l' inizio di un procedimento per infrazioni commesse, presso i competenti ispettorati, organi ministeriali e polizia.

Dopo aver visto gli atti, in certi casi anche interrogati i testimoni, l' organo statale competente per le trasgressioni delibera con decreto la multa, contro il quale l' ammendato puo' presentare ricorso al Tribunale Distrettuale del luogo. Contro il verdetto di questo tribunale si puo' ricorrere al tribunale superiore – corte d' appello. In certi casi definiti dalla legge l' organo puo' decidere di passare la pratica al Tribunale Distrettuale ( Pretura ) esponendo un' atto d' accusa contro il trasgressore ( non reato penale bensì infrazione ).

La proposta ossia la denuncia per infrazione puo' venire inoltrata al competente organo statale dall'agente di polizia, dal controllore, dal gestore, dall' organizzatore della manifestazione,

dal maestro di sci, cioè da ciascuno ( nei maggior parte dei casi dall'interessato).

Per infrazioni possono essere multati gli sciatori utenti dell' area,  
l' organizzatore della manifestazione, il maestro di sci, le persone addette ai servizi incluso il gestore ed il controllore, così per esempio:

- lo sciatore che infrange le disposizioni dell' art.24 dai 10.000,00 ( 41,50 EU) ai 75.000,00 talleri ( 312,50 EU),
- il gestore che non esegue e realizza le norme base della sicurezza e'ammendato dai 200.000,00 ( 833,30 EU ) ai 3.000.000,00 talleri ( 1.250,00 EU) per minori infrazioni dai 100.000,00 ( 416,50 EU) ai 1.000.000,00 talleri (4.166,50 EU),
- il personale addetto e responsabile viene penalizzato per l'infrazione con multa dai 10.000,00 ( 41,50 EU ) ai 50.000,00 talleri ( 208,25 EU),
- l' organizzatore della manifestazione, persona giuridica, dai 100.000,00 ( 416,50 EU ) ai 1.000,000,00 ( 4.166,50 EU ) talleri, se e' singolo – persona fisica dai 10.000,00 ( 41,50 EU) ai100.000,00 ( 416,50 EU) talleri,
- il maestro di sci, oppure la persona che abusivamente insegna lo sci, dai 50.000,00 ( 208,25 EU) ai 150.000,00 ( 624 ,75 EU) talleri,
- pure il controllore che non svolge a dovere il suo lavoro oppure trascura le norme di sicurezza dai 10.000,00 ( 41,50 EU) ai 75.000,00 ( 312,50 EU) talleri.

Le persone responsabili dei bambini – figli ( fino ai 14 anni ) vengono ammendate per la trasgressione commessa del bambino, se questi ha infranto le regole dell ' art.24, per aver trascurato la doverosa custodia ( art. 32 – 35 della legge,

conformi alle Legge delle Trasgressioni ), con multe previste per lo sciatore dai 10.000,00 ( 41,50 EU ) ai 75.000,00 ( 312,50 EU ) talleri.

## **4. CASISTICA GIUDIZIARIA**

### **4.1. Responsabilita' civile**

Vorrei esporre alcune delle piu' recenti sentenze delle Corti Superiori slovene, quali Corti d' Appello e del Collegio civile della Corte Suprema della Repubblica di Slovenia a Ljubljana ( in seguito Corte Suprema ), come Corte di Cassazione, nell' ultimo decennio, in materia di indennizzo *post infortunio scistico*.

Per capire meglio la casistica forense slovena e prima di menzionare gli esposti giudicati, bisogna richiamare l' attenzione alla *sentenza del 1988, No. Il Ips 489/87- Corte Suprema* con la seguente motivazione:

» *Lo sci alpino e pericoloso sia come sport, sia come attivita' ricreativa.*

*L' elemento principale di questo sport e' saper superare il terreno sottostante ed adattarsi al rapido cambiamento delle varie situazioni durante il percorso, percio' il normale rischio derivante dalle specifiche di questo sport va a carico dello stesso sciatore«.*

La base legale dei menzionati giudicati sono le norme della non piu' vigente Legge sulle Obbligazioni, cioe' *Zakon o obligacijaskih razmejih* e della Legge sulla Sicurezza delle Aree Sciabili Pubbliche Protette – *Zakon o javnih smučiščih*.

Nella casistica dell' ultimo decennio, le disposizioni delle ex leggi, sulle quali sono basate le decisioni forensi, sono simili a quelle delle vigenti e nuove leggi, vale a dire il Codice delle obbligazioni – *Obligacijski zakonik* e la Legge sulla sicurezza delle aree sciabili protette – *Zakon o varnosti na smučiščih*. Percio' anche in base alla nuove e vigenti leggi i collegi civili delle corti non potrebbero decidere in un altro modo.

Si puo' anche dedurre che i giudici sono ben consapevoli e realistici nelle loro decisioni considerando fondamentale la logica

del popolare proverbio – slogan » *il pericolo aumenta con la velocita' ».*

*Sentenza del 06.01.1993, N. II Ips 419/92 della Corte Suprema:*

Una sciatrice, utente dello *ski lift*, a causa dell'incidente provocato dall' impianto subi' gravi lesioni ed avanzo' la sua richiesta di indennizzo al gestore dell' impianto. Costui chiamato in causa si difese con l'argomento di non essere il proprietario dell' impianto, cioe' dell' apparecchio a pericolo maggiorato, e di gestirlo in base a un contratto con il proprietario. La corte decise, che la cessione della responsabilita' oggettiva nei confronti dell' infortunata non ha nessun effetto legale.

*Sentenza del 17.02.1993, N. II Ips 525/92 – Corte Suprema:*

Lo sciatore – attore, su stradone di comunicazione tra piste, cadde subendo lesioni. Nei confronti del gestore dell' area, non potendo concordare l' indennizzo, inoltro' un' azione, motivando la sua richiesta di essere il convenuto gestore oggettivamente responsabile.

L' attore affermo' di essere l' area sciabile protetta superficie di maggiorato pericolo, inoltre lo stradone, al momento della caduta, era ghiacciato e in curva in prossimita' di un piccolo – lieve precipizio ed insufficientemente protetta, quest' ultime furono la causa dell' infortunio.

La corte prese in considerazione la mancata protezione dello stradone e la velocita' dell' infortunato non adattata alle condizioni della neve ghiacciata e si decise per un concorso di colpa considerando di esser il gestore soggettivamente responsabile.

Questa puo' essere oggettiva soltanto quando l' area e' aperta in circostanze d' eccezione che si possono trattare come oggetto di pericolo maggiorato, conforme all'art.173 della Legge sulle Obligazioni ( valanghe, terreno ripido estremamente ghiacciato ) . In concorso di colpevolezza la corte allo sciatore aggiudico' il 20 %di propria responsabilita' causa la velocita' non adattata.

*Sentenza del 09.12.1994, N. II Ips 663/93 – Corte Suprema:*

Ciascuno delle parti in causa affermo' la propria versione della collisione. La corte come ultima istanza decise per ciascuno un concorso di colpa del 50: 50 %, considerando che l' infortunato avviandosi incontro a un suo amico, non presto' doverosa attenzione alla situazione in pista per poter evitare la collisione con lo sciatore che gli stava sciando incontro.

*Sentenza del 30.01. 1997, N. I Cp 973/96 - Corte Superiore di Ljubljana:*

Lo sciatore attore fu investito dallo sciatore convenuto riportando gravi lesioni. Il convenuto fu gia' condannato in sede penale per reato doloso, sciando con velocita' elevata sulla parte ripida della pista e con scarsa visibilita', ove al momento dell'impatto l'attore era in sosta.

La sentenza penale passo' in giudicato e percio', per quanto riguarda la responsabilita' civile, il tribunale e' per legge vincolato alla decisione penale, pero' non e' escluso il concorso di colpa.

In questo caso il tribunale, in sede civile decise, che il 50% della responsabilita' per il danno vada a carico dell'attore.

Entrambe le parti si appellarono per la percentuale del concorso di colpa. Sempre, considerando che i fatti non furono del tutto chiariti e nemmeno dagli atti si pote' concludere, chi dei due creo' una situazione pericolosa, la corte d' appello annullo' la sentenza e restituì la pratica al tribunale di primo grado a deliberare *ex novo*.

*Sentenza del 10.12.1997, N. II Ips 181/96 - Corte Suprema:*

L' attore cadde in pista, per mancanza di neve, su una striscia di superficie erbosa. La corte di primo grado e quella d' appello decisero che il gestore fosse responsabile per l' infortunio dell' attore.

La corte suprema respinse la revisione del convenuto, decidendo in base all' articolo 9 della *ex lege* delle aree. Questo stabiliva il dovere del gestore di preparare le senza tratti pericolosi. In caso contrario dovrebbe chiudere ( art. 11 della *ex lege* delle aree) la

pista. Nel caso in questione il gestore fu ritenuto responsabile perche' non protesse i tratti erbosi collocando segnali d' avvertimento visibili. Nonostante cio' decise di lasciare aperta la pista.

*Sentenza del 16.02. 2000, N. II Cp 1896/98 - Corte Superiore di Ljubljana:*

L' attore sciando su pista chiusa, causa insufficiente innevamento, e' responsabile per il proprio danno.

*Sentenza del 29.03.2000. N. I Cp 349/99 - Corte Superiore di Ljubljana:*

L' attore nella sua azione affermo' di aver cozzato contro un albero fuori dei margini della pista, causa visibilita' scarsa per nebbia e di esser il gestore responsabile oggettivamente per l' infortunio.

Il tribunale di primo grado decise a favore dello sciatore. La corte in cassazione decise di essere la responsabilita' del gestore soltanto nei casi d' eccezione oggettiva.

L' area sciabile protetta puo' essere oggetto pericoloso soltanto in certe circostanze: la nebbia con visibilita' dai 5 ai 19 metri non e' una circostanza d' eccezione per giustificare la chiusura dell' area. Percio' la corte ha rimandato la pratica nuovamnete al giudizio di primo grado. Questo dovra' nuovamente decidere e stabilire se esistano in nel caso elementi di responsabilita' soggettiva.

*Sentenza del 23.05.2002, N. II Ips 36/2002 - Corte Suprema:*

La parte attrice nella motivazione dell' azione asseri', di sapere ossia di aver visto la pista innevata con un manto di neve fresca e di aver visto la macchina battipista, che stava consolidando e spianando la neve.

La corte a questo punto conclude che l' attore fosse cosciente dello stato cattivo della pista, nonostante queste circostanze decise di percorrerla. Con cio' prese a suo carico un rischio maggiore di quello che e' normale per il percorso di piste gia' spianate.

L' attore, essendo cosciente di non essere troppo abile nella pratica dello sci avrebbe dovuto adeguare la propria velocita' alle condizioni della pista. Non prendendo in considerazione tale circostanza si assunse un rischio maggiore del normale ed il 50% di responsabilita'.

Il gestore da parte sua avrebbe dovuto chiudere la pista in base all' art. 11, non essendo questa ancora battuta, spianata e preparata per l' esercizio. L' altro 50 % di responsabilita' ando' a carico del gestore.

*Sentenza del 24.04.2003, N. II Ips 214/2002 – Corte Suprema:*

Il convenuto non adeguando la propria velocita' alla situazione in pista, scegliendo una direzione che metteva in pericolo altri utenti, sorpassando l' attrice eseguendo un salto la colpì con lo sci nel ginocchio. Con ciò il convenuto infranse l' art. 21 della ex legge e fu soggettivamente responsabile per il danno.

*Sentenza del 22.05.2003, N. II Ips 420/2002 – Corte Suprema:*

Mentre l' attrice saliva con lo *ski – lift* venne abbattuta dal primo convenuto su *snow – board*. Questa impugnò un' azione contro il bordista, i gestori e la loro assicurazione.

Il tribunale di primo grado decise di esser solidariamente responsabili per il danno all' attrice il bordista, essendo poco pratico per l' uso dello *snow-board*, il gestore dell' area e dell' impianto, senonche' la casa assicuratrice. Secondo il parere del tribunale il ravvicinamento del tracciato della funicolare alla pista secondo l' art. 3 della ex legge e' zona di pericolo. Il tracciato avrebbe dovuto essere protetto con rete di sicurezza ai margini della pista e percio' la responsabilita' va anche a carico dei gestori dell' area e degli impianti.

Gli convenuti inoltrarono il ricorso alla corte d' appello. La corte approvo' la delibera di primo grado e respinse il ricorso.

I gestori a loro volta proposero la revisione alla corte di cassazione. Secondo il giudicato della corte la vicinanza tra il tracciato dello *ski-lift* e della pista non si puo' trattare come zona oppure oggetto di pericolo nei sensi dell' art.3 della ex legge. Zone e oggetti di pericolo da proteggere con reti oppure recinti di

sicurezza sono precipizi, valanghe, corsi d' acqua ed altri fenomeni naturali.

Anche secondo l' ex regolamento tecnico per l' esercizio delle piste, allora vigente, era dovere del gestore proteggere i pilastri delle funivie, pali dei fili elettrici, impianti fissi per l' innevamento e così via, ciò non significa la doverosa protezione del tracciato dello ski – lift.

La corte accertò non esistere la responsabilità soggettiva dei gestori ed accolse la revisione come fondata, annullando la sentenza di primo e secondo grado nei confronti dei gestori e la loro assicurazione. L' unico responsabile fu il bordista.

*Sentenza del 10.07.2003, N. II Ips 440/2002 – Corte Suprema:*

A fondo valle della pista c'era un mucchio di neve ammassata dagli sciatori. Tale mucchio fu la causa della caduta cioè dell' infortunio

dell' attrice. Secondo tutte le istanze la responsabilità soggettiva è del gestore che, tralasciando la manutenzione della pista in zona fine – pista, permise la formazione di ostacoli pericolosi. In ogni caso avrebbe dovuto almeno con segnali d'avvertimento informare gli sciatori della presenza di ostacoli sulla pista.

*Sentenza del 11.12. 2003, N. II Ips 580/2002 – Corte Suprema:*

Il secondo convenuto, sciando ai margini della pista, vicini e paralleli al tracciato dello *ski –lift*, incrociando gli sci cadde scivolando verso il tracciato dove risaliva l' attore e lo travolse. Questi inizio' una causa civile contro il gestore della pista e contro lo sciatore.

L' attore sosteneva, che il tracciato avrebbe dovuto essere protetto dalla pista con rete di sicurezza. Trascurando questo era pur il gestore responsabile per l' incidente.

Questa pratica ebbe l'epilogo simile alla già nominata *N. II IPS 420/2002*.

Un perito giurato in materia sciistica, nel corso del processo accennò che nemmeno il nastro come indicatore della direzione e orientamento non è necessario. Il gestore non trascurò niente. Lo sciatore – convenuto cadde in pista e scivolando, andò a finire sul tracciato di risalita dello ski- lift.

La corte di cassazione assolse il gestore dalla responsabilita' e condanno' il convenuto sciatore al pagamento del danno.

*Sentenza del 03.06.2004, N II Ips 352/2003 – Corte Suprema:*

Uno sciatore sconosciuto taglio' improvvisamente il percorso all' attore bordista *in extremis* svolto' a destra e cadde. A causa della neve gelata scivolo' e ando' a cozzare contro un paletto metallico che reggeva un recinto protettivo di legno. Il manto protettivo di neve non battuta davanti a questo ostacolo era di 150 centimetri.

Il tribunale di primo grado con sentenza interlocutoria accerto' un concorso di colpa par il 70 % a carico del gestore ossia la sua assicurazione ed il 30% a carico del bordista. La corte d' appello confermo' la decisione di primo grado.

Al contrario la corte di cassazione accerto' di esser la velocita' del bordista non controllabile ( art. 21 della ex legge ), pure prendendo in considerazione l' improvviso ostacolo creato dallo sconosciuto sciatore, fu per il 70 % causa dell' infortunio.

Questa velocita' ha reso impossibile al bordista di evitare senza rischio

l' improvvisa situazione di pericolo.

Il gestore per errata protezione con paletti metallici, recinto di legno e mancata larghezza della fascia di neve non battuta colpevole per il 30%. Se la fascia di neve non battuta fosse stata adeguata al rischio di andar a sbattere contro i paletti metallici del recinto ( per regolamento 5 metri ), il cozzo sarebbe stato meno intenso. La responsabilita' della gestore e' soggettiva.

#### **4.2 . Responsabilita' penale**

La maggior parte della non numerosa casistica penale e' per reati secondo l' art. 317 del Codice Penale – *Kazenski zakonik* , cioe'

» Arrecare un pericolo generale – *povzročitev splošne nevarnosti* » , che penalizza:

»...chiunque con ....oppure con altro atto di pericolo ... provochi un pericolo alla persona o a patrimonio di ingente valore, si condanna fino a tre anni di carcere.

Se il reato e' colposo fino ad un anno.

Se ha come conseguenza lesioni gravi alla persona o piu' persone, fino ai tre anni.

Se provoca la morte della persona o piu' persone dal 1 ai 12 anni di carcere...«

Per reati penali colposi, i tribunali, generalmente, deliberano sentenze condizionali.

Come esempio espongo uno dei ultimi giudicati penali del 2004 / 2005. Presso il Tribunale Circondariale di Nova Gorica , cioe' *Okrožno sodišče v Novi Gorici* un sciatore fu imputato per reato penale colposo sciando, sulla pista a velocita' elevata ossia non controllata, senonche' per mancata attenzione al sciatore sottostante, cozzo' contro quest' ultimo provocando la sua morte.

In primo grado fu condannato a un anno di carcere con la condizionale di tre anni.

Lo corte d' appello, cioe' Corte Superiore di Capodistria – *Višje sodišče v Kopru* respinse il ricorso del condannato e confermo' la sentenza di primo grado.

## **5. PENSIERO E PROPOSTA PER CONCLUSIONE**

Il pericolo dell' esercizio dello sci aumenta non solo con la velocita', bensì anche con la crescita dell' affollamento sulle piste. Percio' non e' da escludere nel vicino futuro l' introduzione del *numerus clausus* nella vendita delle tessere, come per esempio per il teatro, stadioni sportivi e così via, quando il numero dei sciatori supera la capacita' delle piste nelle aree.

Se queste sono collegate con aree vicine, sia a mezzo di impianti o percorsi ossia stradoni di comunicazione, formando così grandi sistemi sciistici, il problema del flusso non dovrebbe esistere. Gli sciatori si sparpagliano.

Favorirebbe la limitazione dell' oberoato delle singole aree, all' infuori dei sistemi sciistici, a garantire la sicurezza?

In Slovenia, pur avendo la legge, siamo senza esperienze in materia.

Pienamente d' accordo con il motto del Forum di Bormio » *dai diritti della neve al diritto della neve* ».

Anche da parte della Federazione Nazionale dello Sci di Slovenia diamo il nostro sostegno ossia detto meglio proponiamo un diritto della neve comune per gli stati comunitari.

Solkan, ottobre 2005

Tomaž Marušič